

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
ATHENA ETS

L'Assemblea Straordinaria Generale dei Soci, indetta in prima convocazione **sabato 9 marzo 2024 alle ore 16.00**, si riunisce, in seconda convocazione, **lunedì 11 marzo 2024, alle ore 19:30** in video conferenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Modifica dello Statuto sociale per richiesta integrazione richiesta dal RUNTS Regione Toscana con avviso del 17.01.2024;*

Alla riunione sono presenti i soci:

Maria Fusaro (Presidente)

Monica Del Proposto (Vicepresidente)

Piero Decherchi (Segretario)

Mario Del Proposto (Socio)

L'assemblea dei soci è avvenuta in video conferenza tramite piattaforma ZOOM.

A norma dell'art.8 dello Statuto sociale, assume la presidenza la sig.ra Maria Fusaro, la quale, constatato il numero dei membri collegati in videoconferenza nonché le deleghe dei soci impossibilitati a partecipare, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 8, comma 5, dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta a fungere da segretario il sig. Piero Decherchi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra il presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno.

La seduta viene aperta alle ore 19:30.

1) Modifica dello Statuto sociale per richiesta integrazione richiesta dal RUNTS Regione Toscana con avviso del 17.01.2024;

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto a seguito della richiesta di integrazione giunta dal R.U.N.T.S. al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti, ed ai soci presenti in video conferenza, la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, in base alla richiesta di integrazione giunta dal R.U.N.T.S. della regione Lazio in data 23.02.2024.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. (in allegato la copia dello statuto aggiornato)

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

Il Presidente evidenzia le criticità riscontrate dal RUNTS e le modifiche apportate:

1) modifica art.19, comma 2°, (Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Comitato

Direttivo): lo statuto del C.S.IN. APS prevedeva il ricorso alla cooptazione non consentito dal D. Lgs. n.117/2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), ed è pertanto necessaria la **modifica entro 30 giorni dell'art.19**, comma 2° (*Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Comitato Direttivo*) nella parte in cui **prevede** *"In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Comitato Direttivo"*. Pertanto, per adempiere alla richiesta di integrazione tale periodo dell'art.19, comma 2°, verrà sostituito dal seguente: *"In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Comitato Direttivo provvede alla convocazione di una Assemblea Straordinaria dei soci dell'APS per procedere ad una nuova elezione. I Consiglieri così eletti e subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo vigente."*

2) modifica artt.6 (Procedura di ammissione) e 15 (L'Assemblea degli associati; regole di voto), nella parte in cui non prevedono il diritto di voto per i minori anche tramite l'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi: lo statuto del C.S.IN. APS prevedeva all'art.6, comma 5, che *"Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne"*, per ottemperare a quanto previsto dalla **Nota n. 1309 del 06/02/2019 del Ministero del Lavoro (Oggetto: art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.)**, affinché non vi siano discriminazioni e limitazione del diritto di voto legate alla minore età dell'associato, la nuova formulazione dell'**art.6, comma 5°**, dello statuto del C.S.IN. A.P.S. sarà la seguente: *"Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti, con diritto di voto, nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne."* Parimenti, all'rt.15 comma 3° dello statuto C.S.IN. A.P.S. era prevista una limitazione del diritto di voto: *"3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum"*. Tale comma verrà sostituito dal seguente: *"3. Il diritto di voto è riconosciuto all'associato minorenne che viene rappresentato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. I genitori, in rappresentanza degli associati minorenni, sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum"*.

3) rettifica art.3, comma 3°, SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE: il Presidente passa alla lettura delle modifiche apportate all'art.3 dello statuto. La modifica è di carattere formale, in quanto nella precedente versione non erano specificate le lettere dell'art.5, comma 1, del CTS oggetto dell'attività associativa, onde evitare eventuali richieste di rettifica, il Presidente propone di modificare l'attuale Art.3, comma 3°, dello statuto C.S.IN. A.P.S.: *"3. Essa opera nei seguenti settori del Codice del Terzo settore: a) organizzazione, gestione di attività di supporto scientifico, didattico e tecnologico per la*

tutela dell'individuo dalle diverse forme di vessazione, persecuzione, discriminazione e violenza a cui viene sottoposto sia da altre persone che dalle istituzioni con la creazione di dipartimenti e sportelli specifici per la realizzazione di tali attività; b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo in particolare nei settori ambientale, sociale, civile e sanitario; c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso nei settori ambientale, sociale, civile e sanitario; d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;" nel seguente: "3. Essa opera nei seguenti settori di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore, 1° comma lettere: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;"

Le attività sono le medesime ma vengono riportati in modo chiaro le lettere di riferimento dell'art.5 CTS. Il presidente, terminata l'esposizione delle modifiche apportate sottopone il nuovo testo dello statuto all'assemblea dei soci.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la riunione viene sciolta alle ore 20:30.

Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 11.03.2024

Il Presidente dell'Associazione Culturale
LA DEA ATENA ETS

Furano Maria

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio	
N.	675
Serie	3
Data	09 APR 2024
REGISTRATO CON EURO	
Esente	
IL DIRIGENTE	

Il Segretario

Pierluigi



Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività svolte dall'Agenzia di Roma nel corso dell'anno 2023. L'obiettivo principale è quello di fornire un'analisi dettagliata delle performance e dei risultati ottenuti, al fine di valutare l'efficacia delle strategie adottate e identificare le aree di miglioramento.

Il documento è strutturato in tre parti principali: la prima parte descrive le attività svolte, la seconda parte presenta i risultati ottenuti e la terza parte discute le conclusioni e le prospettive future.

Le attività svolte sono state suddivise in quattro categorie principali: attività di ricerca, attività di sviluppo, attività di marketing e attività di gestione. Le attività di ricerca hanno riguardato principalmente la raccolta e l'analisi dei dati, mentre le attività di sviluppo si sono concentrate sulla creazione di nuovi prodotti e servizi.

Le attività di marketing hanno riguardato principalmente la promozione dei prodotti e servizi, mentre le attività di gestione hanno riguardato principalmente la gestione delle risorse umane e finanziarie.

I risultati ottenuti sono stati valutati in base a tre criteri principali: la qualità dei risultati, la quantità dei risultati e la velocità dei risultati. I risultati ottenuti sono stati positivi, con un aumento significativo della qualità, della quantità e della velocità dei risultati.

Le conclusioni e le prospettive future sono state discusse in base ai risultati ottenuti. Le prospettive future sono state positive, con l'obiettivo di continuare a migliorare la qualità, la quantità e la velocità dei risultati.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari e non deve essere distribuito pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Agenzia di Roma.

Il presente documento è stato redatto in conformità con le norme vigenti in materia di privacy e di protezione dei dati personali. Le informazioni contenute nel presente documento sono state raccolte e trattate in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Il presente documento è stato approvato dalla Direzione Generale e dalla Direzione Amministrativa. È in vigore a partire dalla data di approvazione.

Il presente documento è stato redatto in conformità con le norme vigenti in materia di privacy e di protezione dei dati personali. Le informazioni contenute nel presente documento sono state raccolte e trattate in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Il presente documento è stato redatto in conformità con le norme vigenti in materia di privacy e di protezione dei dati personali. Le informazioni contenute nel presente documento sono state raccolte e trattate in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA DEA ATENA E.T.S.

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "La Dea Atena E.T.S.", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal D. Lgs. n.117/2017, (di seguito "Codice del Terzo settore" o C.T.S.), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Chianciano Terme (SI) alla Via Solferino, n.18 - 53042 Chianciano Terme (SI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Chianciano Terme (SI) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio di Chianciano Terme (SI).
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ETS" oppure "ente del Terzo settore".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
 - dall'art.5, c.1, del C.T.S lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28.03.2003, n. 53, ed s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - dall'art.5, c.1, C.T.S. lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - dall'art.5, c.1, del C.T.S lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - dall'art.5, c.1, del C.T.S lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere l'assistenza, la solidarietà e la cooperazione tra soggetti svantaggiati a causa di problematiche di salute, disagio sociale ed economico;
- promuovere la diffusione di attività culturali legate al mondo dell'immagine, dell'arte, della musica e della letteratura;
- promuovere lo sport rivolto ad ogni tipo di età come calcio balilla, biliardino e giochi da tavolo;
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) promuovere, sviluppare e gestire progetti culturali nel settore dell'arte, musica e didattica agevolata;
- 2) promuovere, sviluppare, gestire e organizzare iniziative, giornate a tema, workshop;
- 3) promuovere, sviluppare, gestire e diffondere la cultura in ogni sua forma: sport, musica, arte, spettacolo e letteratura;
- 4) promuovere, sviluppare e gestire il cinema, la fotografia e le nuove tecnologie;
- 5) promuovere, sviluppare, gestire e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale del territorio;
- 6) promuovere, sviluppare, gestire e sostenere attraverso le attività culturali proposte di dialogo, confronto e di un interscambio culturale e del senso civico;
- 7) promuovere, sviluppare, gestire e svolgere attività di informazione, consulenza e gestione sui temi sociali quali: disabilità, disoccupazione e le fragilità tutte;
- 8) promuovere, sviluppare, gestire e favorire l'istruzione e la formazione e le iniziative a favore delle lingue comprese e quelle delle minoranze.
- 9) promuovere, sviluppare, gestire, favorire e diffondere la cultura delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere;
- 10) promuovere, sviluppare, gestire e collaborare per gli scopi sopra elencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
- 11) sviluppare, gestire organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici sociali, letterari, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea.
- 12) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
- 13) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. Per il raggiungimento degli scopi sopra enunciati, e su delibera del Consiglio Direttivo, si potrà avvalere dell'opera e la naturale predisposizione professionale dei propri soci che si impegnano a mettere a disposizione dell'associazione stessa la propria professionalità, potrà anche avvalersi di prestazioni di tipo autonomo di esperti, professionisti, altre associazioni o enti, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da esso svolta.

4. In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da

quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del C.T.S.e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto **entro 90 (novanta) giorni** dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato **entro 30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e **non oltre 30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, **entro e non oltre 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. **Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti, con diritto di voto, nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.**

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, ovvero entro il 30 giugno di ciascun anno solare. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato **entro e non oltre 30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello, entro e non oltre dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; dovrà svolgersi entro dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né

ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o, in caso di assenza, in conformità con le disposizioni del D. Lgs. n.117/2017

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - il Presidente;
 - l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del C.T.S.;
 - l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del C.T.S.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati almeno 5 prima della data della riunione tramite lettera raccomandata, PEC, e-mail, messaggi WhatsApp Telegram ed SMS) può riunirsi anche mediante videoconferenza sulle piattaforme di Skype, Webinar, Zoom, Facebook, WhatsApp. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sulle piattaforme di Skype, Webinar, Zoom, Facebook, WhatsApp, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del C.T.S. e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno della maggioranza qualificata (2/3) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno della maggioranza (1/2) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono **iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati**, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno un anno nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. **Il diritto di voto è riconosciuto all'associato minorenne che viene rappresentato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. I genitori, in rappresentanza degli associati minorenni, sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.**
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 4 anno. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire tramite lettera raccomandata, PEC, e-mail, messaggi WhatsApp Telegram ed SMS) può riunirsi anche mediante videoconferenza sulle piattaforme di Skype, Webinar, Zoom, Facebook, WhatsApp. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. Le riunioni possono avvenire anche mediante videoconferenza, sulle piattaforme di Skype, Webinar, Zoom, Facebook, WhatsApp, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Comitato Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo vigente. ***In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Comitato Direttivo provvede alla convocazione di una Assemblea Straordinaria dei soci dell'ETS per procedere ad una nuova elezione.*** I Consiglieri così eletti e subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 5 (cinque) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Comitato Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 4 anni ed almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento

dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 5 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.TS.;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del C.TS., l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 a 5 membri, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. ***I componenti dell'organo di revisione devono essere tutti iscritti al registro dei revisori legali dei conti.***
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del C.T.S.e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli ultimi 2 mesi che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del C.T.S. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto

dall'art.9 del C.T.S.,

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il C.T.S. e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

